

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N. 154 dd. 11 dicembre 2017

OGGETTO: approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020.

IL COMITATO ESECUTIVO

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto “Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell’art. 42, comma 1, della medesima legge”;

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l’art. 78 in base al quale *gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità*;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell’art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale”;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 28 del 13 novembre 2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 29 del 13 novembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020 e la nota integrativa;

Appurato che l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione la Giunta (*per noi il Comitato Esecutivo*) delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Appurato che il medesimo articolo stabilisce inoltre che il Piano Esecutivo di Gestione:

- ⇒ è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa,
- ⇒ è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un PEG triennale,
- ⇒ ha natura previsionale e finanziaria,
- ⇒ ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extra-contabile,
- ⇒ ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse,
- ⇒ ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili di Servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di Servizio,
- ⇒ è articolato, per l'entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli,
- ⇒ individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Servizio;

Atteso che il P.E.G. è rappresentato per Servizi, così come identificati nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 2/L "Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento del personale nei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige", agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai responsabili dei servizi spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione;

Richiamate le deliberazioni:

- n. 109 dd. 29 maggio 2008 con la quale la Giunta comprensoriale ha dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;
- n. 1 dd. 09 gennaio 2017 con la quale il Comitato ha individuato e graduato le posizioni organizzative sino al 31 dicembre 2017 (ad oggi non è ancora stato adottato il provvedimento per l'anno 2018);

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05 maggio 2003 e s.m. ed int. con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visti i decreti del Presidente con i quali sono stati attribuiti – fino al 10 gennaio 2018 – gli incarichi temporanei ai sette Responsabili, confermando l'articolazione individuata all'interno del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto opportuno affidare, alla luce degli elementi di cui sopra, a ciascun Responsabile di Servizio, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie necessarie, così come individuate nel P.E.G. di cui all'allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

Atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e che gli obiettivi gestionali dei Servizi sono coerenti con quanto contenuto nel Documento Unico di Programmazione;

Precisato che:

- a. sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di Servizio l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b. i Responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio (servizio responsabile delle procedure di entrata e di spesa);
- c. per quanto riguarda le risorse strumentali assegnate ad ogni Responsabile di Servizio, esse sono rinvenibili dall'inventario depositato presso il Servizio Finanziario, nonché dal conto del consegnatario dei beni disponibile presso ciascun Servizio;

Preso atto che gli obiettivi indicati nel P.E.G., così come modificati ed integrati dal Comitato Esecutivo, sono stati concertati con i sette Responsabili dei singoli Servizi e che quanto depositato in atti vale quale attestazione di fattibilità e parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente atto per la parte di competenza espressa ai sensi dell'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Richiamato l'art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio n. 42 dd. 28 dicembre 2016, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 22 dd. 28 settembre 2017, inerente il controllo di gestione;

Dato atto che nel corso del corrente esercizio verrà avviata anche la contabilità economica – patrimoniale armonizzata, con l'obbligo di adozione del piano dei conti integrato, in sostituzione del regime di contabilità generale attualmente in uso;

Appurato che i centri di costo sui quali attuare il controllo di gestione sono quelli definiti dalla nuova contabilità economica – patrimoniale, ora in fase di avviamento;

Ritenuto pertanto di rinviare ad un successivo atto la definizione dei servizi e dei centri di costo da sottoporre al controllo di gestione, l'istituzione dell'Unità di Controllo di Gestione, la fissazione delle modalità operative, dei parametri e degli indicatori che si intendono rilevare attraverso il controllo di gestione;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data **06 dicembre 2017** esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

Ad unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di prendere atto che, in virtù di quanto contenuto nell'art. 78 dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;
2. di approvare pertanto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei Servizi, come rappresentato dal documento allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
3. di dare atto che l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse viene effettuata sulla base dei risultati della concertazione con i singoli Responsabili dei Servizi e che la documentazione depositata in atti vale quale conferma della regolarità tecnico-amministrativa e della fattibilità;
4. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G. la responsabilità di tipo economico e finanziario al Responsabile del Servizio, a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione delle determinazioni a contrarre;
5. di stabilire che ai Responsabili di Servizio spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza del Comitato Esecutivo della Comunità come individuati dalla deliberazione giunta n. 109 dd. 29 maggio 2008;
6. di rinviare, per quanto in premessa, ad un successivo atto l'attuazione dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del

Consiglio n. 42 dd. 28 dicembre 2016, modificato con deliberazione del Consiglio n. 22 dd. 28 settembre 2017;

7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:

- di opposizione al Comitato Esecutivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;

ovvero, in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, co. 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
